



## **FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO**

**00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14**

N. 129/2019 - 2020 REGISTRO RECLAMI

N. 012/2019-2020 REGISTRO ORDINANZE

### **LA CORTE FEDERALE D'APPELLO**

#### **I SEZIONE**

composta dai Sigg.ri:

Mario Torsello - Presidente

Silvia Coppari – Componente

Paola Palmieri - Componente - relatore

ha pronunciato la seguente

#### **ORDINANZA**

sul reclamo numero di registro 129/CFA/2019-2020, proposto dal Procuratore Interregionale federale

nei confronti

della F.C. Pavia 1911SSD a r.l.

per la riforma

della decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lombardia emessa in data 27 febbraio 2020 e comunicata il 5 marzo 2020, nella parte in cui dichiara l'improcedibilità del giudizio instaurato a seguito del deferimento del 9 gennaio 2020, prot. 8435/210pfi19-20/MDL/cf, nei confronti del Sig. Giuseppe Nucera e della società FC Pavia 1911 SSD a r.l.

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2020 l'Avv. Paola Palmieri e uditi l'Avv. Mario Adinolfi, per la Procura, e l'Avv. Fiorillo per la società intimata;

Il Collegio, considerato in fatto e in diritto che:

- con tempestivo reclamo la Procura ha impugnato la decisione del Tribunale federale territoriale in epigrafe con cui è stata accolta l'eccezione di improcedibilità sollevata dai deferiti in quanto "dagli atti risulta chiaramente che la comunicazione scritta della conclusione delle indagini, seppure datata 4.11.2019, è stata comunicata ai deferiti a mezzo pec solamente in data 26.11.2019, quando erano già trascorsi i termini perentori previsti dall'art. 123, comma 1, del CGS.....";

-la Procura, in sede di reclamo, al fine di sostenere l'avvenuto rispetto dei termini, afferma di avere effettuato, prima della notifica a mezzo PEC del 26/11/2019, una tempestiva notifica dell'avviso di conclusione delle indagini "a mezzo raccomandata r.r. in data 4/11/2019 agli indirizzi indicati nei fogli di censimento, raccomandate che sono tornate poi al mittente perché i destinatari risultavano (inspiegabilmente) "trasferiti" (come da documenti in atti che qui si producono, doc. A)";

-che nel corso della discussione il difensore della società reclamata, Avv. Fiorillo, ha affermato che era stata regolarmente comunicato, da parte della società Pavia 1911 SSDD, l'avvenuto trasferimento della sede societaria;

-che risulta anche contestata, in sede di costituzione della società reclamata, la mancata allegazione al reclamo della copia delle cartoline di ritorno relative alle raccomandate spedite dalla Procura in relazione alle quali, in ogni caso ed al di là dell'opposizione alla produzione in giudizio sollevata da parte del legale della società reclamata, il Collegio riscontra un principio di prova, risultando comunque depositato, unitamente all'atto di reclamo, copia della schermata del sito di Poste italiane (da cui emerge l'avvenuta spedizione di due raccomandate A/R in data 4-11-2019 indirizzate dalla "Federazione italiana gioco calcio- Procura federale" alla FC. Pavia 1911, SSD a r.l. in via Alzaia 137, 27100 Pavia ed al Sig. Giuseppe Nucera presso il medesimo indirizzo);

-che, pertanto, alla luce di quanto sopra, ai fini della definitiva decisione occorre acquisire:

a) copia del foglio di censimento, relativo alla società reclamata, aggiornato alla data del 4 novembre 2019;

b) copia della comunicazione con cui la società FC Pavia 1911, SSDD a r.l. ha segnalato l'intervenuto cambio di domicilio;

c) copia delle raccomandate inviate dalla Procura federale alla società Pavia 1911 SSDD a r.l. ed al Sig. Giuseppe Nucera presso il medesimo indirizzo, in data 4/11/2019, e copia delle relative ricevute di ritorno.

P.Q.M.

La Corte federale d'appello (Sezione Prima), non definitivamente pronunciando sul reclamo n. 129/2020, avvalendosi dei poteri di indagine e di accertamento demandati

agli Organi di Giustizia sportiva dall'art. 50 del CGS, onera le Parti di acquisire e di depositare i documenti di cui in motivazione entro il 29 giugno 2020.

Fissa l'udienza di merito al 10 luglio 2020;

Dispone la comunicazione alle parti tramite i loro difensori con posta elettronica certificata.

**IL PRESIDENTE**

Mario Torsello

**L'ESTENSORE**

Paola Palmieri

Depositato in Roma il 19 giugno 2020

**IL SEGRETARIO**

Fabio Pesce